

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO



Titolo PRIMO: PARTE GENERALE

Art.1 Costituzione	pag. 4
Art.2 Obiettivi	pag. 4
Art.3 Responsabilità	pag. 4
Art.4 Operatività	pag. 5
Art.5 Criteri di iscrizione e ammissione	pag. 5
Art.6 Doveri d'ordine generale	pag. 6
Art.7 Diritti d'ordine generale	pag. 6
Art.8 Norma di rinvio	pag. 7
Art.9 Provvedimenti disciplinari	pag. 7
Art.10 Disposizioni finali	pag. 7
Titolo SECONDO: UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE (P.C.)	
Art.11 Finalità dell'Unità	pag. 8
Art.12 Basi giuridiche e regolamentari	pag. 8
Art.13 Operatività	pag.8
Art.14 Doveri del Volontario	pag. 9
Art.15 Diritti del Volontario	pag. 10
Art.16 Elezioni	pag.11
Art.17 Modalità elezioni del capo Unitàe Vice capo Unità di P.C	pag. 11
Art.18 Compiti del capo Unità di P.C	pag. 12
Art.19 Compiti del Vice capo Unità di P.C	pag. 13
Art. 20 Autoveicoli in dotazione / dotazioni ddi Gruppo	pag. 13
Titolo TERZO: UNITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B)	
Art. 21 Finalità dell'Unità	pag. 15
Art. 22 Basi giuridiche e regolamentari	pag. 15
Art. 23 Operatività	pag. 16

Art. 24 Ammissione Volontari "Fronte Fuoco"	.pag. 16
Art. 25 Ammissione Volontari "Logistici"	.pag. 18
Art. 26 Doveri del volontario	.pag. 19
Art. 27 Elezioni	.pag. 19
Art. 28 Modalità elezioni del Capo e Vice Capo Unità A.I.B	.pag. 20
Art. 29 Compiti del Capo Unità A.I.B	.pag. 21
Art. 30 Compiti del Vice Capo Unità A.I.B	.pag. 21
Art. 31 Autoveicoli / Dotazioni di Unità A.I.B.	pag. 22

TITOLO PRIMO: PARTE GENERALE

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio boschivo del Comune di Riomaggiore (di seguito denominato per brevità "Gruppo").

ARTICOLO 2

Obiettivi

I Volontari aderenti prestano la loro opera nell'ambito:

- > della Protezione Civile (di seguito P.C.) in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino;
- > dell'Antincendio Boschivo (di seguito A.I.B.) in attività previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Con la costituzione e l'organizzazione del Gruppo, la Civica Amministrazione, intende assolti gli obblighi, in tal senso, derivanti dal rispetto di quanto disposto:

- in materia di Protezione Civile, dall'art. 15 della Legge 225/1992 e dall'art. 6 lettera f) della L.R. 9/2000;
- > in materia di Antincendio Boschivo, dall'art. 6 della L.R. 6/1997 e dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" attualmente vigente.

Il Comune di Riomaggiore, purché a tal fine provveda ai necessari obblighi assicurativi, potrà utilizzare i Volontari che si rendano disponibili in occasione di manifestazioni o in attività di cui il Comune abbia la titolarità o siano comunque di suo interesse. In ogni caso, le attività da svolgere saranno inerenti la sicurezza e l'assistenza alla popolazione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Sindaco è il legale rappresentante del Gruppo ed è tenuto al rispetto e alla osservanza del presente Regolamento.

La complessità degli obblighi che attraverso il Gruppo la Civica Amministrazione intende assolvere,nonché talune delle normative vigenti, autorizzano il Sindaco ad avvalersi di delegati e collaboratori specificatamente individuati con idonei provvedimenti.

Operatività

Il Gruppo opera sul territorio del Comune di Riomaggiore quale parte del sistema di Protezione Civile Comunale.

ARTICOLO 5

Criteri di iscrizione e ammissione

Al Gruppo possono aderire cittadini di ambo i sessi di età, non inferiore a 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori), residenti nel Comune di Riomaggiore o, eccezionalmente, nei Comuni della Provincia della Spezia.

L'adesione al Gruppo comporta obbligatoriamente l'impegno a svolgere attività di Protezione Civile. L'attività di Antincendio Boschivo, invece, è facoltativa.

La facoltà di impegnarsi o meno, in attività di Antincendio Boschivo è correlata alla peculiarità dell'attività per la quale, le normative vigenti, richiedono caratteristiche fisiche e l'acquisizione di capacità professionali diverse da quelle richieste per l'attività di Protezione Civile.

La volontà di impegnarsi nell'attività di Antincendio Boschivo può essere espressa all'atto della domanda di ammissione oppure in tempi successivi.

All'interno del Gruppo potranno essere, successivamente, previste Unità operative specializzate in particolari attività di Protezione Civile, in relazione ai principali rischi a cui il territorio è soggetto ed alle specifiche professionalità dei Volontari aderenti al Gruppo. Al pari di quanto previsto per l'Antincendio Boschivo, il Volontario, avrà facoltà di manifestare la propria volontà di impegnarsi nelle attività di tali Unità.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di una domanda, come da modello (*allegato A*) corredata:

- per chi non manifesta contestualmente l'intenzione di svolgere attività di Antincendio Boschivo da certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38);
- per chi manifesta, contestualmente, l'intenzione di svolgere attività di Antincendio Boschivo una dichiarazione in cui esprime la volontà di sottoporsi alle visite mediche previste dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per i Volontari AIB;

ed all'accettazione della stessa da parte del funzionario Comunale preposto all'attività.

Costituisce titolo preferenziale per l'accettazione della domanda:

- l'aver prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei Corpi di Polizia, nelle Forze Armate e nella Polizia Provinciale e Municipale;
- il possesso di specifiche e documentabili qualifiche attinenti a mestieri, arti e professioni di utile impiego in situazioni di emergenza;
- il possesso di patenti atte a condurre mezzi nautici, stradali (C e superiori) e d'opera;
- il possesso di brevetti, qualifiche, ecc. purché rilasciate da Enti, Istituzioni ed Organismi riconosciuti e riferiti a capacità di utile impiego in situazioni di emergenza.

Il Comune individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo.

I Volontari ammessi al Gruppo dovranno essere:

- muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna, in conformità al modello allegato al presente regolamento (allegato B);
- dotati di apposita uniforme e di simboli identificativi, conformi alle disposizioni nazionali e regionali.

L'appartenenza al Gruppo è incompatibile:

 con l'appartenenza ad altri gruppi o associazioni che svolgano una qualsiasi attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

Ogni Volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

In caso di rinuncia si procederà alla cancellazione dall'elenco del Gruppo ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in dotazione per l'attività di Volontariato.

ARTICOLO 6

Doveri d'ordine generale

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontario del Gruppo alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ARTICOLO 7

Diritti d'ordine generale

Al Volontario aderente al Gruppo sono riconosciuti tutti i diritti che le normative vigenti prevedono quando gli stessi operino in attività di Protezione Civile o Antincendio boschivo.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento Generale si farà sempre riferimento alle normative vigenti in materia di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

ARTICOLO 9

Provvedimenti disciplinari

I comportamenti non conformi al presente Regolamento o comunque lesivi del buon nome e dell'Immagine dell'Unità e dell'Amministrazione Comunale saranno portati a cura del Capo o del Vice-Capo Unità all'esame di una Commissione disciplinare, formata dai due Volontari più anziani; rispettivamente aderenti all'Unità di P.C. e A.I.B. e dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Gruppo;

Il Volontario sottoposto ad azione disciplinare ha diritto a produrre scritti difensivi e ad essere ascoltato dalla Commissione.

La Commissione, a maggioranza, può deliberare provvedimenti che vanno dalla sospensione da funzioni, alla sospensione dall'attività sino ad un anno, all'espulsione dall'Unità. Le decisioni assunte sono inappellabili.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

I Volontari ammessi nei ruoli dell'Unità di P.C. e A.I.B., sottoscrivono il presente Regolamento per adesione e conoscenza di quanto dallo stesso stabilito.

TITOLO SECONDO: UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE (P.C.)

ARTICOLO 11

Finalità dell'Unità

Il presente Titolo II° disciplina l'attività interna del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Riomaggiore in merito all'attività di Protezione Civile:

- > modalità per l'elezione del Capo Unità di P.C. e Vice-Capo Unità di P.C.;
- modalità per la gestione e l'uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione al Gruppo per le attività di Protezione Civile;
- il comportamento che i componenti del Gruppo devono assumere per l'espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti in merito all'attività di Protezione Civile ed eventuali possibilità di erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina;

ARTICOLO 12

Basi giuridiche e regolamentari

Gli aderenti al Gruppo sono, tenuti in primo luogo al rispetto del presente Regolamento e nello svolgimento della specifica attività di Protezione Civile al dettato del presente Titolo II°.

Il Legale Rappresentante del Gruppo è il Sindaco pro-tempore del Comune di Riomaggiore che espleta i compiti che gli derivano dalla legge personalmente o attraverso un proprio delegato, a tal fine espressamente individuato. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante si intenderà il Sindaco o suo delegato.

L'attività di Protezione Civile è prestata nel totale rispetto delle norme vigenti in materia. Variazioni normative di fondamentale rilevanza comporteranno l'adeguamento del presente Regolamento.

ARTICOLO 13

Operatività

L'Unità di P.C. opera quale parte del Sistema di Protezione Civile Comunale.

L'Unità di P.C. è attivata secondo le procedure previste dal Sistema di Protezione Civile Comunale.

L'Unità di P.C., in eventi particolari, potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare comunicazione al Legale Rappresentante immediatamente, ovvero successivamente entro e non oltre le 24 ore.

Di tutte le attività svolte dall'Unità di P.C. dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Capo Unità di P.C. e comunque da lui controfirmata.

L'operatività sull'intero territorio provinciale è sempre consentita fatta salva la priorità

d'intervento sul territorio comunale.

L'operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Legale Rappresentante.

Eventuali interventi al di fuori del territorio provinciale potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

L'Unità di P.C. o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, promuovere o aderire ad iniziative, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

ARTICOLO 14

Doveri del Volontario

Il Volontario è tenuto a:

- > osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Regolamento Specifico che sottoscrive all'atto della sua ammissione nell'Unità di P.C.;
- rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività di Protezione Civile partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza dell'Unità di P.C. ed a formare un'immagine positiva della stessa;
- > produrre, all'atto della domanda di iscrizione, un certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38). Tale certificato ha validità un anno dalla data del rilascio e, pertanto, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del Volontario, con l'avvertenza di provvedere al rinnovo prima della scadenza non essendo consentito prestare attività sulla base di certificato scaduto. Nei limiti delle risorse disponibili l'Amministrazione Comunale potrà farsi carico dei costi di rilascio del certificato; La presentazione del predetto certificato non è richiesta nel caso in cui il Volontario manifesti, all'atto dell'iscrizione al Gruppo, la volontà di impegnarsi anche nell'attività di Antincendio Boschivo. In tal caso, l'idoneità ottenuta nel corso delle visite mediche previste dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi", per i Volontari AIB, li rende idonei anche all'attività di P.C per un identico periodo di validità. In ogni caso, il Volontario dovrà astenersi dal prestare attività, comunicandolo al Capo Unità di P.C. od al Vice-Capo Unità di P.C. qualora, successivamente, all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere nullo l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;

- attenersi alle disposizioni del Capo Unità di P.C. o del Vice-Capo Unità di P.C. e, in fase operativa, a quelle dell'Autorità a cui compete il coordinamento dell'attività in corso di svolgimento astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
- > mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
- usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, e a restituirlo ad ogni richiesta del Capo Unità di P.C. o del Vice-Capo Unità di P.C. in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario, provvederà a segnalare l'accaduto al Capo Unità di P.C. o al Vice-Capo Unità di P.C. ed in caso di deterioramento definitivo riconsegnerà allo stesso il materiale deteriorato;
- usare con la massima cura l'equipaggiamento dell'Unità di P.C., segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Capo Unità di P.C. o al Vice-Capo Unità di P.C..

Diritti del Volontario

Il Volontario di Protezione Civile ha diritto di essere dotato:

- ➤ a cura del legale rappresentante del Gruppo, e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile, del necessario equipaggiamento personale con l'assicurazione che lo stesso risponde pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- ➤ a cura del legale rappresentante del Gruppo, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa alla Protezione Civile prevista dalla normativa in materia svolta sull'intero territorio nazionale:
- > ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo Unità di P.C. e del Vice-Capo Unità di P.C..

L'attività di Protezione Civile svolta in maniera volontaria è svolta a titolo gratuito.

In determinate particolari situazioni il Volontario di PC potrà usufruire dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 nelle modalità che gli verranno di volta in volta indicate.

ARTICOLO 16

Elezioni

L'Unità di P.C. provvede all'elezione del Capo Unità di P.C. o del Vice-Capo Unità di P.C.

attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.

Si precisa che le cariche di Capo Unità di P.C. e di Vice-Capo Unità di P.C. sono incompatibili con quelle di Capo Unità d'Intervento Antincendio Boschivo, e non con quella di Vice-Capo A.I.B.

ARTICOLO 17

Modalità elezione del Capo Unità di P.C. e Vice-Capo Unità di P.C.

Il Capo Unità di P.C. e il Vice-Capo Unità di P.C. vengono eletti a suffragio universale dei Volontari facenti parte del Gruppo e restano, di norma, in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Possono assumere le cariche di Capo Unità di P.C. o di Vice-Capo Unità di P.C. tutti i Volontari che facciano parte dell'Unità da almeno tre anni.

Qualora, per qualsiasi motivo non facciano parte del Gruppo almeno cinque volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s'intende inespresso.

Quando, per un qualsiasi motivo si renda vacante la carica di Capo Unità di P.C. o di Vice-Capo Unità di P.C. prima della naturale scadenza del mandato triennale, si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o qualora necessario entro i quindici giorni successivi all'intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che:

in caso di vacanza della carica di Capo Unità di P.C., la reggenza, è affidata sino a nuova elezione al Vice-Capo Unità di P.C.

A tal fine, il Capo Unità di P.C. titolare o reggente provvede a convocare, dandone notizia per iscritto o al domicilio di ciascun Volontario o mediante avviso da affiggersi negli abituali luoghi di riunione dell'Unità, l'Assemblea straordinaria dell'Unità di P.C. finalizzata all'elezione del Capo Unità di P.C. o del Vice-Capo Unità di P.C. o di entrambi indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.

La seduta assembleare è presieduta dal Volontario più anziano d'età ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte dell'Unità.

Le candidature vengono avanzate in sede assembleare.

I Volontari per cui è stata avanzata la candidatura possono rifiutarla pubblicamente altrimenti la stessa si considera accettata.

Esauriti gli interventi per l'avanzamento delle candidature, il Presidente, elenca i nomi dei candidati e, chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori, li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome.

Ultimato lo scrutinio, il Presidente, rende noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti rispettivamente Capo Unità di P.C. e Vice-Capo Unità di P.C. i Volontari che, nell'ordine,

abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini parità tra due candidati, la carica di Capo Unità di P.C. viene assegnata al più anziano d'età.

L'elezione del Capo Unità di P.C. e del Vice Capo Unità di P.C. è ratificata dal Sindaco in qualità di legale Rappresentante del Gruppo.

ARTICOLO 18

Compiti del Capo Unità di P.C.

Il Capo Unità di P.C. coordina le attività necessarie al buon funzionamento dell'Unità.

In particolare:

- riferisce al Sindaco in qualità di legale Rappresentante;
- organizza l'attività dell'Unità affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
- dispone la tenuta dell'inventario delle dotazioni dell'Unità di P.C.;
- > sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni dell'Unità di P.C. vengano mantenute in perfetta efficienza;
- garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell'attività di Protezione Civile possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell'idoneità fisica e quello dell'equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
- > espleta e garantisce l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile.

ARTICOLO 19

Compiti del Vice-Capo Unità di P.C.

Coadiuva il Capo Unità di P.C. nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ARTICOLO 20

Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Gruppo

Gli autoveicoli in dotazione e le dotazioni dell'Unità di P.C. acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, sia con mezzi ordinari di bilancio, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata alla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile e al Sindaco i quali possono procedere a periodici sopralluoghi per verificarne la presenza e lo stato d'uso.

Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del

Comune di Riomaggiore.

La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati e conservato a cura del Capo Unità di P.C.

I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare, pedissequamente, le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario ne risponde personalmente e possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Il Capo Unità di P.C. dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà obbligatoriamente, di volta in volta, data e ora di uscita/rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Capo Unità di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni esequite.

L'uso di attrezzature speciali, ad esempio decespugliatori, motoseghe ecc., è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco del Volontari abilitati conservato a cura del Capo Unità di P.C.

I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

Il Capo Unità di P.C. dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta, data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Capo Unità di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

Il Capo Unità di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale, con l'obbligo di segnalare i problemi rilevati.

In ogni caso, il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali, deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell'utilizzo e terminato l'uso provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

Finalità

La presente Titolo III° è adottato, ai sensi e per gli effetti del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (L.353/2000) per il periodo 2003-2006" (d'ora innanzi definito semplicemente Piano), e disciplina l'attività interna dell'Unità di intervento Antincendio Boschivo facente parte Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Riomaggiore, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- > modalità per l'elezione del Capo e del Vice-Capo dell'Unità AIB;
- modalità per la gestione e l'uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione all'Unità medesima;
- il comportamento che i componenti l'Unità devono assumere per l'espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti ed eventuali possibilità di erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina.

ARTICOLO 22

Basi giuridiche e regolamentari

Gli aderenti al Gruppo che ritengano di prestare l'attività antincendio boschivo sono, tenuti in primo luogo al rispetto del presente Regolamento e nello svolgimento della specifica attività antincendio boschivo al dettato del presente Titolo III°.

Il Legale Rappresentante del Gruppo (il Sindaco pro-tempore del Comune di Riomaggiore che espleta i compiti che gli derivano dalla legge personalmente o attraverso un proprio delegato, a tal fine espressamente individuato) rappresenta legalmente anche l'Unità A.I.B. che ne è emanazione. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante, si intenderà il Sindaco od il Suo delegato.

La perdita, per qualsivoglia motivo, dello status di aderente al Gruppo a cui appartiene l'Unità di Intervento antincendio boschivo, comporta automaticamente la cancellazione dai ruoli della Unità d'Intervento stessa.

L'Unità riconosce, come norme regolamentari della propria attività, tutte quelle attinenti in modo specifico o correlate all'attività antincendio boschivo, ed in particolare, quelle di cui alla L. 353/200, alla L.R. 6/97 ed al Piano.

Variazioni normative di fondamentale rilevanza comporteranno l'adeguamento del presente Regolamento che, tuttavia, in via transitoria verranno automaticamente applicate.

Operatività

L'Unità di Intervento Antincendio Boschivo opera di norma sul territorio comunale secondo le modalità previste dalla L.R. 6/97 e dal Piano.

L'operatività sull'intero territorio provinciale e regionale è sempre consentita fatta salva la priorità d'intervento sul territorio comunale.

L'operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Sindaco o del suo Delegato.

L'operatività comprende, l'attività dei Volontari nonché l'uso di mezzi ed attrezzature e riguarda tutte le attività afferenti l'antincendio boschivo ovvero previsione, prevenzione, lotta attiva, manifestazioni, esercitazioni, ecc.

Di tutte le attività svolte dall'Unità dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Capo Unità e comunque da lui controfirmata.

ARTICOLO 24

Ammissione Volontari "Fronte Fuoco"

Ciascun aderente al Gruppo può manifestare la propria volontà di rendersi disponibile per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

Il Legale Rappresentante del Gruppo verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

- età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori);
- non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi. Il determinarsi di procedimenti penali per incendi dolosi nel corso dell'attività comportano l'immediata sospensione cautelativa dalle funzioni di Volontario Antincendio Boschivo ed un'eventuale condanna passata in giudicato, comporta l'immediata espulsione dai ruoli dell'Unità fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste a norma del Regolamento di Gruppo.
 - Verificato quanto sopra, il Volontario potrà essere ammesso nei ruoli dell'Unità e si darà luogo alle procedure per l'ottenimento dei due ulteriori requisiti fondamentali che deve possedere il "Volontario AIB abilitato ad operare "Fronte Fuoco":
- a) idoneità certificata dal medico (l'accertamento di tale requisito avviene presso la A.S.L. territorialmente competente ed in esenzione di spesa, ai sensi dell'art. 18 della I.r. 1/2006 e secondo indicazioni impartite dalla Regione con note prot. 1220 del 19/05/2006 e prot. 788 del 09/06/2006 e sulla base del protocollo previsto, quanto previsto dal Piano). La certificazione verrà rinnovata in base a quanto disposto dalla L.R. 09/08/1999, n. 21 e cioè ogni 4 anni per la fascia di

- età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni. La disponibilità manifestata da un aspirante Volontario AIB che poi rifiuti di sottoporsi a tale accertamento s'intenderà inespressa;
- b) formazione ed informazione sulle tecniche di intervento e sui rischi connessi alle attività di antincendio boschivo, di cui al programma regionale formativo approvato con la DGR 1529/2006 ed integrato con DGR n. 1432/2009. Oltre all'indispensabile formazione professionale di base, potrà ricevere la formazione e l'informazione necessaria ad eventuali successive specializzazioni attraverso i corsi che vengono periodicamente organizzati a cura della Provincia della Spezia;

Soddisfatti i requisiti precedentemente elencati il Volontario ha diritto di essere dotato, a cura del legale rappresentante e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile, di:

- idonei D.P.I., conformi alla Valutazione dei Rischi sulle operazioni AIB prevista dal Piano Regionale AIB;
- un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione Liguria. Il tesserino ha validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
- un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa all'antincendio boschivo prevista dalla normativa in materia (previsione, prevenzione e lotta attiva, addestramento, esercitazioni, manifestazioni, ecc.) svolta sull'intero territorio della Regione Liguria);

Inoltre, il Volontario ha diritto:

- a ricevere, nel corso delle operazioni di lotta attiva antincendio boschivo che si protraggano nel tempo, bevande e generi alimentari a cura del Comune in cui si opera;
- > ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo e Vice-Capo Unità.

ARTICOLO 25

Ammissione Volontari "Logistici"

Il Piano prevede che, oltre ai "Volontari abilitati ad operare Fronte Fuoco" possano fare parte Volontari cosiddetti "logistici" ovvero non abilitati a prendere parte attiva nelle operazioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per lo svolgimento di tale attività, il Piano stabilisce che gli stessi debbano presentare un "certificato del medico di famiglia attestante la sana e robusta costituzione fisica". Tale certificato si intende sostituito, ad ogni effetto, dal certificato di idoneità fisica necessario per l'iscrizione al Gruppo. Il Volontario "logistico" dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori);
- non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi. Il determinarsi di procedimenti penali per incendi dolosi nel corso dell'attività comportano l'immediata sospensione cautelativa dalle funzioni di Volontario Antincendio Boschivo ed un'eventuale condanna, passata in giudicato, comporta l'immediata espulsione dai ruoli dell'Unità fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste a norma del Regolamento di Gruppo.

Il Volontario "logistico" avrà, inoltre diritto di essere dotato a cura del legale rappresentante e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile:

- > di idoneo equipaggiamento;
- di un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione Liguria. Il tesserino ha validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
- di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa all'antincendio boschivo prevista dalla normativa in materia (previsione, prevenzione, addestramento, esercitazioni, manifestazioni, ecc.) svolta sull'intero territorio della Regione Liguria.

Inoltre, il Volontario "logistico" ha diritto:

> ad esercitare l'elettorato, attivo e passivo, nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo e Vice -Capo Unità A.I.B.

L'attività di Antincendio Boschivo svolta in maniera volontaria in Regione Liguria è svolta a titolo gratuito.

In determinate particolari situazioni, i Volontari A.I.B. potranno usufruire dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 nelle modalità che gli verranno di volta in volta comunicate.

ARTICOLO 26

Doveri del Volontario

Il Volontario AIB è tenuto, fatto salvo il rispetto degli obblighi connessi con l'adesione al Gruppo a:

- osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Regolamento Specifico che sottoscrive all'atto della sua ammissione nei ruoli dell'Unità;
- rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività Antincendio Boschivo partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza dell'Unità ed a formare un'immagine positiva della stessa;

- astenersi dal prestare attività, comunicandolo al Capo o Vice-Capo Unità qualora, successivamente all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere nullo l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;
- attenersi alle disposizioni del Capo o del Vice-Capo Unità e, in fase operativa, a quelle del Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
- > mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
- usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, ed a restituirlo ad ogni richiesta del Capo o Vice-Capo Unità in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario, provvederà a segnalare l'accaduto al Capo o al Vice-Capo Unità e, in caso di deterioramento definitivo, riconsegnerà agli stessi il materiale deteriorato.
- usare con la massima cura l'equipaggiamento di Unità segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Capo o Vice-Capo Unità.

Elezioni

L'Unità provvede all'elezione del Capo e del Vice-Capo della stessa attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.

ARTICOLO 28

Modalità elezione del Capo e Vice- Capo Unità

Il Capo ed il Vice-Capo dell'Unità vengono eletti a suffragio universale dei Volontari facenti parte dell'Unità e restano, di norma, in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Possono assumere le cariche di Capo ed il Vice-Capo Unità tutti i Volontari che facciano parte dell'Unità da almeno tre anni.

Qualora, per qualsiasi motivo, non facciano parte dell'Unità almeno tre volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s'intende inespresso.

Quando, per un qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Capo e di Vice-Capo dell'Unità A.I.B. prima della naturale scadenza del mandato triennale si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o, qualora necessario, entro i quindici giorni successivi all'intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che in caso di vacanza della carica di Capo Unità, la reggenza è affidata sino a nuova elezione al Vice-Capo Unità.

A tal fine, il Capo Unità titolare o reggente, provvede a convocare, dandone notizia per

iscritto al domicilio di ciascun Volontario o mediante avviso da affiggersi negli abituali luoghi di riunione dell'Unità, l'Assemblea straordinaria dell'Unità finalizzata all'elezione del Capo e del Vice-Capo dell'Unità A.I.B. indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.

La seduta assembleare è presieduta dal Volontario più anziano d'età ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte dell'Unità.

Le candidature vengono avanzate in sede assembleare.

I Volontari, per cui è stata avanzata la candidatura, possono rifiutarla pubblicamente altrimenti la stessa si considera accettata.

Esauriti gli interventi per l'avanzamento delle candidature, il Presidente elenca i nomi dei candidati e chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori, li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome.

Ultimato lo scrutinio, il Presidente, rende noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti rispettivamente Capo e Vice-Capo i Volontari che nell'ordine abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini parità tra due candidati, la carica di Capo viene assegnata al più anziano d'età.

La elezione del Capo e del Vice-Capo A.I.B. è ratificata dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo.

ARTICOLO 29

Compiti del Capo Unità A.I.B.

Il Capo Unità A.I.B. coordina le attività necessarie al buon funzionamento dell'Unità. In particolare:

- > riferisce al Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo;
- > organizza l'attività dell'Unità affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
- > dispone la tenuta dell'inventario delle dotazioni di Unità;
- sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni dell'Unità vengano mantenute in perfetta efficienza;
- garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell'attività di prevenzione o di lotta attiva all'incendio boschivo possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell'idoneità fisica e quello dell'equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
- > assolve e garantisce l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia;

Compiti del Vice-Capo Unità A.I.B.

Coadiuva il Capo Unità nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ARTICOLO 31

Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Unità

Gli autoveicoli in dotazione e le dotazioni di Unità A.I.B. acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, sia con mezzi ordinari di bilancio, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata al Sindaco e/o Regione Liguria – servizio Protezione Civile- il quale può procedere a periodici sopralluoghi per verificarne la presenza e lo stato d'uso.

Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di Riomaggiore.

La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita, esclusivamente, ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del Capo Unità.

- I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
- I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare pedissequamente le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario risponde personalmente ed essere oggetto di sanzioni disciplinari.
- Il Capo Unità A.I.B. dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà, obbligatoriamente di volta in volta, data e ora di uscita/rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
- Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

L'uso di attrezzature a motore quali decespugliatori e motoseghe è consentita, esclusivamente, ai Volontari inseriti nell'elenco del Volontari abilitati conservato a cura del capo Unità A.I.B.

- I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
- Il Capo Unità A.I.B. dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie

circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale con l'obbligo di segnalare i problemi rilevati.

In ogni caso il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell'utilizzo e, terminato l'uso, provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE